

## STATUTO ASSOCIAZIONE ASSOBIM

### **Articolo 1. Costituzione e sede**

È costituita un'Associazione denominata "ASSOBIM", di seguito indicata come l'Associazione.

L'Associazione ha sede in Torino.

In relazione alle esigenze logistiche della vita dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può trasferire l'indirizzo della sede dell'Associazione nell'ambito della stessa città ed istituire sedi e sezioni distaccate nel territorio italiano e all'estero.

### **Articolo 2. Carattere dell'Associazione**

L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha scopi di lucro e ha per finalità di utilità sociale la promozione della digitalizzazione nel settore dell'edilizia, come meglio specificato all'Articolo 4.

### **Articolo 3. Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Articolo 4. Finalità dell'Associazione**

L'Associazione ha le seguenti finalità di interesse generale e di utilità sociale:

1. promuovere la digitalizzazione nel settore dell'edilizia, presso le istituzioni, gli utilizzatori, la società civile nel territorio nazionale ed internazionale e per l'effetto sostenere l'attività degli operatori del settore della metodologia BIM (*Building Information Modeling*);
2. supportare l'approccio OPEN BIM alla collaborazione nella progettazione, la realizzazione e la gestione degli edifici e delle infrastrutture secondo standard e procedure aperti;
3. promuovere l'immagine e la ricerca scientifica studiando, pubblicando o realizzando percorsi di formazione; favorendo lo sviluppo di altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
4. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di soluzioni utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
5. organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività di ricerca, progetti educativi, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;
6. editare e pubblicare pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione come atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
7. promuovere lo scambio di informazioni a livello nazionale ed internazionale e agevolare l'accesso per gli Associati a forum collaborativi dedicati a programmi tecnici e di marketing per lo sviluppo degli standard per la condivisione dell'informazione;
8. promuovere iniziative e concludere convegni che agevolino e consentano speciali facilitazioni ed agevolazioni per le attività formative degli Associati, la loro partecipazione a fiere, convegni ed altri eventi, l'acquisto di beni e servizi;
9. l'espletamento di ogni altro compito che, per deliberazione dei suoi organi istituzionali, sia affidato all'Associazione.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività utili per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale perseguite.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri Enti ed associazioni aventi scopi analoghi in Italia o all'estero, nonché promuovere o partecipare ad attività di natura economica che, tramite la diretta partecipazione dell'Associazione, possano agevolare e supportare gli scopi e le attività dell'Associazione.

## **Articolo 5. Requisiti degli Associati**

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi. Possono essere associati persone fisiche - di qualsiasi nazionalità, sesso e dovunque residenti, purché maggiorenni - persone giuridiche, organismi associativi ed enti aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione, la cui domanda di ammissione sia accolta dal Consiglio Direttivo.

Il socio costituito in forma di società, ente o altra forma associativa sarà rappresentato all'interno dell'Associazione dal proprio rappresentante legale o da altra persona appositamente delegata.

Le iscrizioni decorrono dall'1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Gli Associati saranno classificati in due distinte categorie:

- Associati Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Associati Ordinari: coloro che vi aderiscano successivamente.

Può altresì prendere parte all'Associazione qualsiasi soggetto (persona fisica o ente dotato o meno di personalità giuridica) avente finalità, interessi e tematiche contigue a quelle dell'Associazione, che intende partecipare alla vita dell'Associazione senza rivestire la qualifica di associato e senza diritto voto.

Non è ammessa la presenza di associati temporanei.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

## **Articolo 6. Ammissione degli Associati**

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che sono ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'ammissione degli Associati avviene su domanda degli interessati, redatta sugli appositi moduli inviati al Consiglio Direttivo. Sulle domande di ammissione dei nuovi Associati il Consiglio Direttivo delibera a propria discrezione e comunica, con provvedimento motivato, il suo accoglimento o reiezione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda con lettera raccomandata, posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La deliberazione è annotata nel libro degli associati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dall'1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata con raccomandata A/R ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento al Consiglio Direttivo.

## **Articolo 7. Diritti degli Associati**

Gli Associati fondatori e ordinari, purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e siano in regola con gli obblighi statutari e con il pagamento dei contributi associativi, hanno i seguenti diritti:

- partecipare all'attività dell'Associazione nonché utilizzare il logo dell'Associazione nei limiti previsti dagli appositi regolamenti o deliberazioni;
- partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, così come previsto all'articolo 13;
- elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione.

## **Articolo 8. Doveri degli Associati**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto, nonché del Codice Etico e del Regolamento interno eventualmente approvati dall'Assemblea, delle decisioni assunte dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie e al versamento di una quota associativa annuale, secondo le modalità ed i termini che verranno determinati dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di ottobre di ogni anno e valida per l'anno successivo. Tali contributi non sono rimborsabili e non possono essere trasferiti.

Gli Associati hanno, inoltre, il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa, con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è stati chiamati a far parte.

## **Articolo 9. Sanzioni**

Il Consiglio Direttivo può deliberare, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, l'esclusione degli associati per i seguenti gravi motivi:

- (i) grave e/o ripetuta violazione degli obblighi dello Statuto e del Codice etico e dalle disposizioni in essi richiamate, ostativa al mantenimento del rapporto associativo;
- (ii) morosità contributiva in atto da almeno un anno;
- (iii) mancata partecipazione alla vita dell'Associazione ovvero comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- (iv) nel caso di fallimento o altre forme di liquidazione giudiziale dichiarate con sentenza passata in giudicato di enti e di persone giuridiche.

## **Articolo 10. Perdita della qualifica di Associato**

La qualifica di Associato può venir meno per i seguenti motivi:

- decesso della persona fisica o estinzione dell'ente;
- recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché siano comunicate almeno due mesi prima della scadenza. Gli Associati

receduti sono comunque tenuti a corrispondere tutti i contributi eventualmente dovuti relativi all'anno in cui sono receduti dall'Associazione;

- esclusione nei casi previsti nel precedente articolo 9.

Gli associati recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La quota associativa non è trasmissibile ad alcun titolo.

## **Articolo 11. Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice - Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- l'Organo di controllo (se nominato dall'Assemblea);
- il Collegio dei Probiviri (se nominati dall'Assemblea)
- Comitato Scientifico (se nominato dal Consiglio Direttivo).

## **Articolo 12. Disposizioni generali sulle cariche associative**

Le cariche associative sono riservate ad associati persone fisiche oppure ad esponenti di persone giuridiche o altri organismi associativi degli Associati fondatori ed ordinari. Per esponenti si intendono: il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra membri del consiglio di amministrazione, procuratori, direttori generali e dirigenti dell'impresa associata.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

In deroga a quanto sopra, un numero non superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo può essere nominato anche tra soggetti terzi, purché in possesso di comprovata esperienza e professionalità nel settore in cui l'Associazione opera.

Fanno altresì eccezione le cariche dell'Organo di controllo che possono essere ricoperte anche da coloro che non rientrino nella predetta categoria.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

È fatta salva l'eventuale attribuzione di un emolumento per la carica di Presidente, se deliberata dal Consiglio Direttivo e per altri soggetti muniti di particolari cariche, in base all'effettivo impegno operativo. Possono essere altresì previsti degli emolumenti per i Revisori dei conti ed il rimborso delle spese vive, purché debitamente documentate, effettivamente sostenute dai membri del Consiglio Direttivo, dal Presidente e dai membri del Collegio dei Probiviri.

Non è in ogni caso consentito corrispondere, anche in natura, ai membri del Consiglio Direttivo o ai Revisori dei conti emolumenti individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

La cessazione della qualità di Associato comporta l'automatica decadenza dalle cariche associative assunte dall'esponente del socio in seno all'Associazione. Parimenti, la cessazione del rapporto tra il socio ed il proprio esponente comporta la decadenza dalle cariche associative assunte da quest'ultimo.

Costituisce causa ostativa all'assunzione e al mantenimento delle cariche associative l'incompatibilità tra cariche associative ed incarichi in enti o associazioni che rappresentano il mercato potenziale degli associati ovvero che possano comprometterne l'indipendenza o ingenerare situazioni di conflitto di interesse con potenziale pregiudizio per l'Associazione e/o gli altri Associati.

## **Articolo 13. Partecipazione all'Assemblea – Convocazione - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria gli Associati che abbiano versato la quota associativa dell'anno in corso.

Ogni Associato diverso dalla persona fisica può partecipare all'Assemblea tramite un proprio rappresentante munito di delega scritta.

Ciascun associato può farsi rappresentare con delega scritta da altro associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o Revisore dei conti, ovvero da persone che siano dipendenti dell'Associazione. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento dal Presidente e almeno in via ordinaria una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'anno in corso e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, su richiesta indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli Associati nel loro insieme.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocata, con preavviso di almeno 15 giorni mediante avviso a mezzo di posta elettronica certificata, lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, anche per l'eventuale seconda convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea saranno tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea degli Associati può tenersi con l'utilizzo di mezzi elettronici ed informatici quali ad esempio la video conferenza, purché (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, dal Consigliere più anziano o, infine, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli Associati tra fondatori ed ordinari.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli Associati tra fondatori ed ordinari.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta, e qualora non si raggiunga la maggioranza la delibera s'intenderà respinta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi la presiede e dal segretario.

## **Articolo 14. Attribuzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea in sede ordinaria:

- approva i bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale Codice Etico e Regolamento interno dell'Associazione;
- delibera sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina ed i poteri dei liquidatori nonchè su altre operazioni straordinarie;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione al di fuori dell'ambito comunale;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 15. Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o di altro impedimento di uno o più dei suoi membri (restando comunque in carica la maggioranza degli stessi),

il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso; i Consiglieri cooptati rimarranno in carica per il periodo residuo del mandato.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo deve intendersi dimissionario e deve essere promossa senza indugio la decisione dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente, con preavviso di 3 giorni mediante avviso a mezzo di posta elettronica certificata, lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Sono comunque valide le riunioni con la presenza totalitaria dei componenti del Consiglio Direttivo anche in assenza di formale convocazione.

Il luogo delle riunioni del Consiglio Direttivo viene indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono validamente tenersi con l'utilizzo di mezzi elettronici ed informatici che consentano ai partecipanti di partecipare alla discussione e di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno (ad esempio "videoconferenza" a mezzo della rete "Internet" o "Intranet" od altri strumenti equivalenti). Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente o il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza da un Vice - Presidente, se nominato o da un membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal segretario; il verbale deve essere reso disponibile ai membri del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare singoli Associati invitati dal Presidente e/o singole persone, anch'esse invitate dal Presidente, la cui presenza può essere utile in relazione alle materie da trattare.

## **Articolo 16. Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

- qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente un Vice - Presidente;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- compie qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna;
- redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea secondo le proposte della presidenza;

- predisporre il piano finanziario annuale e approva il bilancio dell'attività commerciale per gli adempimenti fiscali e tributari di legge;
- fissa entro il 30 ottobre di ciascun anno l'eventuale quota di ammissione e l'eventuale quota associativa annuale associative;
- fornisce pareri su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;
- procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli Associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- verifica, in caso di necessità, la permanenza dei requisiti suddetti;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi Associati;
- delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché ad attività di natura economica che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra gli Associati;
- delibera sull'esclusione di Associati ai sensi del precedente art. 9;
- delibera la nomina del Direttore dell'Associazione;
- redige e aggiorna il Codice Etico e il Regolamento interno dell'Associazione, le cui disposizioni non potranno essere in contrasto con quelle del presente Statuto;
- cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza nonché del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo se nominato. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno, altresì, diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle sue funzioni al Presidente e/o ai singoli componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci, nonché nominare comitati tecnici per determinati scopi.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario quale riconoscimento a persone particolarmente meritevoli per l'attività svolta nell'Associazione o in altre strutture analoghe della società civile. Il Presidente onorario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 17. Presidente e Vice-Presidente**

Il Presidente e il Vice - Presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, sono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di assenza o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice - Presidente, se nominato, o da un membro del Consiglio direttivo indicato dallo stesso.

In caso di dimissioni, la funzione di Presidente sarà svolta dal Vice-Presidente che resterà in carica per il periodo residuo del mandato.

Il Presidente dirige l'Associazione ed è il rappresentante legale, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.



Al Presidente e al Vice - Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi. La rappresentanza spetta, inoltre, ai Consiglieri delegati e ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può nominare procuratori per il compimento di singoli atti di propria competenza.

## **Articolo 18. Comitato di Presidenza**

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dai Vice Presidenti, nonché dai membri del Consiglio Direttivo che abbiano ricevuto deleghe dal Consiglio stesso.

Il Comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, effettuata anche in via informale, ogni volta che questi ne faccia richiesta.

Le riunioni si svolgono anch'esse in via informale e si procederà a verbalizzazione soltanto nei casi ritenuti opportuni dal Presidente e/o da almeno uno dei componenti del Comitato.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni, in via permanente o volta per volta, singole persone, in ragione del contributo che possono dare.

Il Comitato di Presidenza discute ed elabora linee strategiche concernenti lo sviluppo dell'attività dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo.

## **Articolo 19. Organo di controllo**

L'Assemblea può nominare un Organo di controllo anche monocratico che, secondo quanto stabilito in occasione della nomina, potrà essere costituito da un revisore unico o da un collegio di revisori composto da tre membri.

La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile e ad essi si applica l'articolo 2399 del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo. La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

## **Articolo 20. Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea ordinaria può eleggere un Collegio di Probiviri composto da 3 persone scelte fra gli esponenti degli Associati.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di fornire, su richiesta del Consiglio Direttivo, pareri consultivi in ordine alle sanzioni disciplinari. Inoltre, in caso di controversie che eventualmente dovessero nascere fra gli Associati e l'Associazione in merito all'applicazione dello Statuto e del Codice Etico, il Collegio dei Probiviri tenterà una composizione bonaria delle stesse.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

## **Articolo 21. Comitato Scientifico**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico da dimostrare con curriculum vitae.

Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

## **Articolo 22. Entrate dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione;

- dalle quote di ammissione e dalle quote associative eventualmente stabilite;
- da eventuali contributi straordinari di associati, di enti pubblici o privati o di privati che intendono sostenere l'attività dell'Associazione, anche in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- da versamenti eseguiti dagli associati o da terzi non soci, a fronte di prestazioni rese a loro favore dall'Associazione.

Le quote associative devono essere pagate in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

## **Articolo 23. Durata della quota associativa**

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Associati. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno solare in corso.

## **Articolo 24. Diritti degli Associati sul patrimonio sociale**

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di utilità sociale sopra indicate.

A tal fine, durante la vita dell'organizzazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il patrimonio dell'Associazione, che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale o immateriale.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

## **Articolo 25. Esercizi sociali**

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ricorrendone i presupposti, entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio sociale deve essere redatto e depositato in conformità alle disposizioni di legge applicabili e deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea nel termine di cui all'art.13.

## **Articolo 26. Scioglimento dell'Associazione**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea o dei liquidatori, nel rispetto delle norme di legge applicabili.

## **Articolo 27. Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle norme di legge tempo per tempo applicabili.